



COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione consiliare n 13 del 30/07/2026

COMUNE DI PUGLIANELLO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
(delibera CC n. 43 in data 30/07/2026)

Sommario

Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Norme di riferimento e principi generali	3
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 - Finalità dell'impianto e caratteristiche tecniche	6
Articolo 5 - Informativa	7
Articolo 6 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA)	8
Articolo 7 – Figure del trattamento	8
Articolo 8 - Incaricati del trattamento (soggetto interno autorizzato con questo profilo)	9
Articolo 9 - Modalità di raccolta dei dati personali	10
Articolo 10 - Sicurezza dei dati	11
Articolo 11 - Durata della conservazione dei dati	12
Articolo 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	12
Articolo 13 - Accesso ai dati	13
Articolo 14 - Diritti dell'interessato	13
Articolo 15 - Il deposito dei rifiuti	14
Articolo 16 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	15
Articolo 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	15
Articolo 18 - Pubblicità del Regolamento	15
Articolo 19 – Entrata in vigore	15

Articolo 1 - Premessa

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comando di Polizia Locale del Comune di Puglianello
- 2) Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale;
- 3) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante Puglianello - Ufficio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Articolo 2 - Norme di riferimento e principi generali

a) Norme di riferimento

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali e per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 – Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante *“misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”*.

Copia del presente Regolamento viene depositato presso la Segreteria Comunale a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e computer per la lettura delle schede elettroniche delle foto-trappole, body – cam, dash – cam, droni se installate/utilizzate sul territorio.

b) Principi generali

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art.5 RGPD:

- **liceità**, quale rispetto della normativa: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
- **proporzionalità**, con sistemi attuati con attenta valutazione: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
- **finalità**, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti: è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.;
- **necessità**, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video o foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per il **“trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) **“Titolare del trattamento”** è il Comune di Puglianello nella persona del Sindaco pro tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- e) **“Responsabile del trattamento”** ai sensi dell'art.28 GDPR è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (sempre persona esterna);
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile interno;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica che può essere identificata o identificabile, a cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“limitazione”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Si rinvia inoltre a quanto previsto ai sensi dell'art.4 del RGPD.

Articolo 4 - Finalità dell'impianto e caratteristiche tecniche

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza con l'ausilio di telecamere fisse e/o mobili.
- 2) Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
 - a) attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio Comunale;
 - b) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018
 - c) attivazione di uno strumento di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - d) vigilare sul pubblico traffico;
 - e) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - f) la protezione della proprietà;
 - g) le attività di rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
 - h) l'acquisizione di fonti di prove in ambito delle attività di polizia amministrativa;
 - i) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - j) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - k) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - l) l'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di

lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

3) Descrizione caratteristiche tecniche impianto videosorveglianza

- a) L'impianto si compone di n. 21 punti di ripresa, di cui 15 dotato di sistema lettura delle targhe automobilistiche (senza collegamenti automatici con Banche Dati esterne, ma solo riconoscimento e lettura OCR), dislocato sull'intero territorio comunale con priorità di monitoraggio di tutte le vie di accesso al territorio comunale, e 1 collegato alle banche dati della MCTC.

L'impianto, la cui sala controllo è predisposta in apposito locale, ubicato nella sede del Comune, destinato unicamente alle apparecchiature relative alla videosorveglianza, ed è composto da un server, con software di videosorveglianza con registrazione h24 per un massimo di 7 gg, a cui sono collegate n. 34 telecamere IP) posizionate nei luoghi di cui agli Allegati A e B

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- b) L'assetto dell'impianto di videosorveglianza sarà oggetto di revisione in concomitanza di interventi di nuova urbanizzazione, nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni territoriali, o su proposta del responsabile della Polizia Locale, sentiti i funzionari degli altri organi di Polizia operanti sul territorio. La proposta, opportunamente motivata, sarà approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Informativa

- 1) Il Comune di Puglianello in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica sarà conforme a quanto indicato nell'Allegato n. 1 del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 o nelle Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0, adottate il 29 gennaio 2020.
- 2) Il Comune di Puglianello nella persona del responsabile interno, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione mediante mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune Puglianello .
- 3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010 o il modello di cui alle Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0, adottate il 29 gennaio 2020. Il modello è adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Per l'utilizzo di particolari strumenti di acquisizione immagini e/o video di cui al successivo art.9, l'assolvimento di fornire l'informativa minima è dato dall'apposizione del modello sul veicolo di servizio, mentre prima dell'utilizzo delle apparecchiature tipo body-cam l'operatore informerà verbalmente i presenti dell'inizio della registrazione.

Articolo 6 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale rientra tra le tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto (cd. DPIA), così come disposto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi all'art. 35, par. 4 e 5, in quanto trattasi di *"sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico"*, l'Ente procederà ad elaborare o ad acquisire la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali sia in fase di prima messa in esercizio sia nel caso di successive implementazioni del Sistema.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 7 – Figure del trattamento

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Puglianello, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO (soggetto interno autorizzato)

Il Responsabile della Polizia Municipale è designato quale soggetto Autorizzato con il profilo di Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile interno del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il Responsabile interno procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile interno del trattamento individuerà e nominerà con propri atti i soggetti interni Autorizzati con il profilo di Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni del Regolamento Europeo 679/2016; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile interno del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati.

Il Responsabile interno deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il Responsabile interno custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti di archiviazione digitale o altro supporto informatico, nonché il registro, dove vanno riportate tutte le parole chiave, in seguito anche password per l'utilizzo dei sistemi e annotati i periodici cambiamenti delle password.

RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Il responsabile esterno del trattamento, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, è la ditta installatrice e responsabile della manutenzione tecnologica dell'impianto.

Nel caso di implementazione di *"Sistemi integrati di videosorveglianza"* come previsti dal Provvedimento generale del Garante della Privacy 8 aprile 2010 che *"incentiva il ricorso a sistemi di videosorveglianza integrati tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, internet service providers)"*, il titolare può nominare, qualora si rilevi la necessità, altri responsabili esterni ex art 28 del Regolamento Europeo 679/2016.

I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

Articolo 8 - Incaricati del trattamento (soggetto interno autorizzato con questo profilo)

- 1) Il Responsabile interno o il Titolare possono designare l'Incaricato nell'ambito degli Agenti di Polizia Locale. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e delle chiavi della sala di controllo e dell'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici. L'Incaricato del materiale trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile interno.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici quindi la ripresa nelle proprietà private non è ammessa come attività prevalente ma come

conseguenza indiretta e inevitabile.

- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 9 - Modalità di raccolta dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articolo 10;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art. 4 comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza e/o foto-trappole, installate nel territorio comunale in conformità all'elenco dei siti di ripresa, di cui agli Allegati A e B, approvati dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco. Pertanto, la scelta dei siti in cui potranno essere collocate le telecamere è demandata alla Giunta Comunale.
- 3) Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di **Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto — droni — Body Cam** (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle **Dash Cam** (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di *"dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"* sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente.

- 4) Le telecamere e/o i sistemi di acquisizione di cui ai precedenti commi 2 e 3 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Consentono altresì l'extrapolazione di fotografie. Le telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- 5) I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata o se si tratta di video e/o fotografie riprese da foto-trappola.

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, c.5. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al responsabile interno, solo ed esclusivamente il personale incaricato, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile interno individuato o suo delegato.
- 2) La sala di controllo è chiusa a chiave ed è ubicata nell'edificio della Polizia Locale di Puglianello, presso l'ufficio del Comandante, i monitor non sono accessibili al pubblico.
- 3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Responsabile interno di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi di adeguatezza e idoneità:

- a) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- b) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- c) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- d) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del

Codice Penale;

- e) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
- 4) A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il responsabile interno deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
- 5) Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Articolo 11 - Durata della conservazione dei dati

- 1) In merito alla conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, si specifica che tutti i sistemi sovrascrivono e/o eliminano dopo 7 gg (168 hh) di registrazione i dati, inoltre vengono registrati in file di log gli accessi al sistema. Il file di log resta in memoria presso ogni macchina.
- 2) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- 3) In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 4) Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 5) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

Articolo 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile interno della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli

organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 9, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

2) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile interno della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 13 - Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile interno ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia, nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria;
- c) al difensore della persona sottoposta alle indagini, nell'ambito delle investigazioni difensive, a norma dell'art. 391-quater c.p.p.,
- d) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.
- e) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- f) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 14. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente;

L'accesso alle immagini, nei casi di cui alle precedenti lettere a) b) c) potrà avvenire solo ed esclusivamente inoltrando specifica richiesta motivata al designato del trattamento dei dati, previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. L'accesso richiesto da organi di Polizia ed A.G. è da ritenersi gratuito. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
- e) In ogni caso non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini registrate.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD ovvero al Responsabile interno del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Locale.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Titolare del trattamento ovvero il responsabile interno del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente;

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Il deposito dei rifiuti

- 1) In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o l'utilizzo di foto-trappole, risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

- 2) Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Articolo 16 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. RGPD ed alle previsioni del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Articolo 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal Responsabile Esterno ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016 del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD. Il titolare o il Responsabile esterno ex art 28 GDPR del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Articolo 18 - Pubblicità del Regolamento

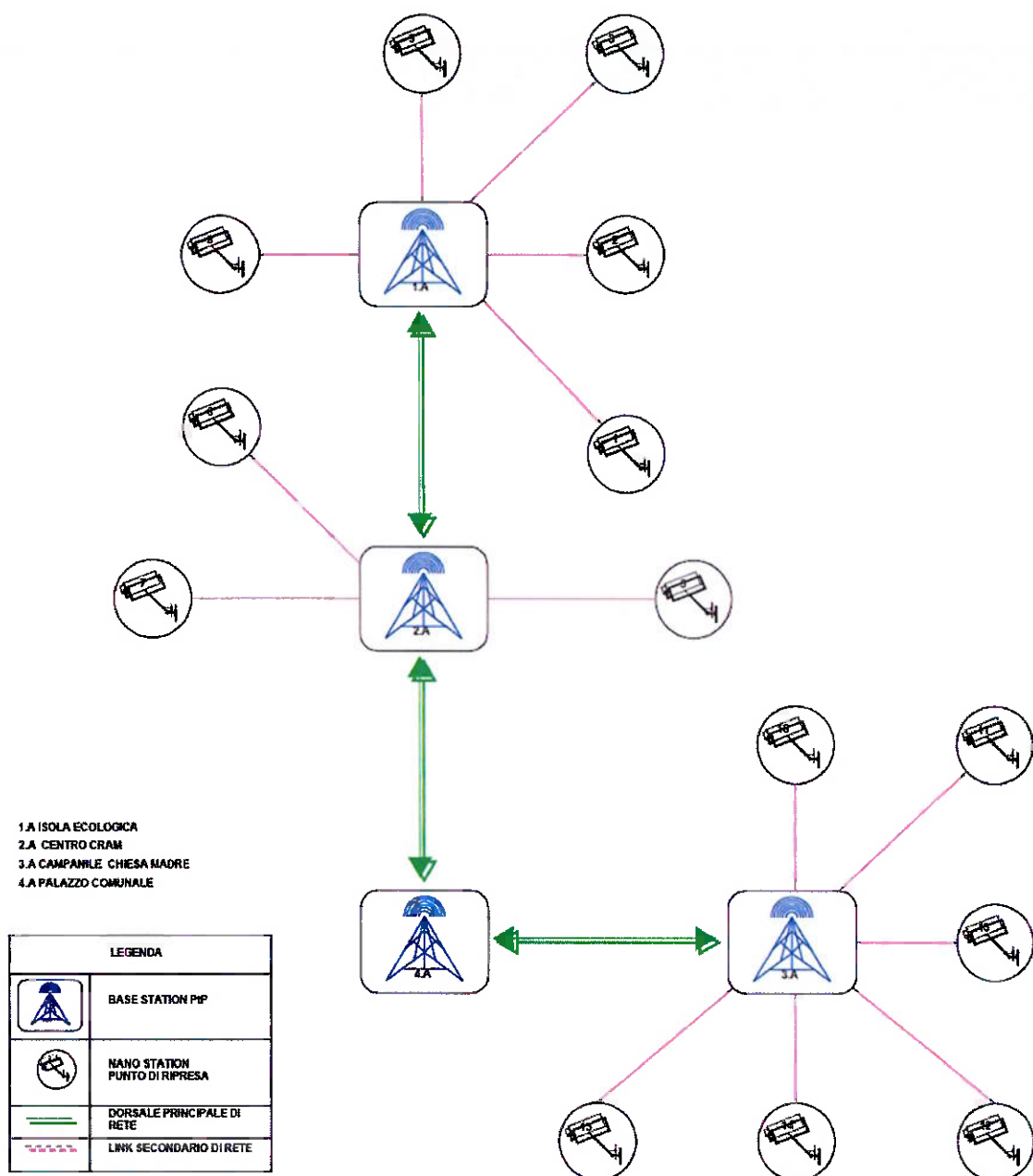
Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e potrà essere reperita sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti generali.

Articolo 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Allegato A (*esempio localizzazione sul territorio delle videocamere*)



Allegato B (esempio tabella)

Id	Località	Numero telecamere	Tipologia
1	Piazza Municipio	2	ANPR-Bullet
2	Piazza Municipio	2	ANPR-Bullet
3	Edificio Comunale	1	Speed Dome
4	Azione Cattolica	1	Bullet
5	Piazza Chiesa	1	Speed Dome
6	Piazza Chiesa	1	ANPR
7	Piazza Castello	1	Speed Dome
8	Scuola Elementare	2	ANPR-Speed Dome

9	Asilo	2	ANPR-Speed Dome
10	Incrocio Marafi/Stamponi	2	ANPR-Speed Dome
11	Via Seconda Cupa/via Cese	2	ANPR-Speed Dome
12	Incrocio Molino/Marafi	2	ANPR
13	Via Selva Di Sotto (La Mela)	2	ANPR-Speed Dome
14	Via Fiume	2	ANPR-Speed Dome
15	Via Forni	2	ANPR-Speed Dome
16	Via Acquara	2	ANPR-Speed Dome
17	Via Puglianello S. Salvatore	2	ANPR-Speed Dome
18	Via Paribella	2	ANPR-Bullet
19	Via Puglianello S. Salvatore	2	ANPR-Bullet
<i>Altre tipologie</i>			
20	SS 372 km 35+050	2	ENVESEVO MVD 1605
21	SS 372 km 35+050	1	ENVESEVO MVD 1605 RCA REV